ALLA
SACRA ROTA
PER
Girolamo del Cinque, Roberto Vittorij.

A

Memoriale, con il quale si proua la nobiltà della Famiglia del Cinque Nobile Romana.

—Typis De Comitibus 1713

Digitized by Google

Illuſtriſſimi, e Reuerendiſſimi Signori.

ON l' occaſione, che la Sacra Rota Romana nominò l'anno ſcorſo all'Eredità della chiara memoria del Cardinale Roberti Girolamo del Cinque per la facoltà dal medeſimo Cardinale attribuita all'Illuſtriſſimi Vditori di Rota, di nominare in certi caſi vn Caualiere Romano, non è mancato qualche pretenſore, che dopo auer veduto le proue fatte dal detto Girolamo nominato, dalle quali appariua eſſer venuto il caſo, nel quale la Sacra Rota poteua nominare, e dopo eſſer ſeguita ancora la morte del Conte Roberti ſenza figli, & eſſerſi fatto luogo chiaramente anche per queſto capo alla facoltà di nominare in fauore della Sacra Rota, hà procurato ſenza ſuo profitto, e ſenza che ciò, che dice li poſſa porrare diritto alcuno, di diſſeminare eſtragiudizialmente appreſſo li medeſimi Illuſtriſſimi Signori Vditori di Rota, & altre perſone, che il ſudetto Girolamo non è Caualiere Romano, e così ridarguendo la Sacra Rota d'auer malamente nominato, e tacciando chi aueua propoſto al medeſimo Sacro Tribunale tal nomina, come ſe l'aueſſe ingannato, hà promoſſo vna nuoua conteſa, che riſguarda l'onore, e lo ſtato di detto Girolamo; Onde per far conoſcere à Roma, & all'Illuſtriſſimi Signori Vditori di Rota, anzi al medemo, che và ſpargendo tali ſemi inutilmente, che la verità è in oppoſto, ſarà noſtra cura in queſto Scritto di rimoſtrare con euidenza la qualità della Famiglia del Cinque, dalla quale per

tutte le discendenze antichissime, legitime, e naturali, e di legitimo matrimonio discende il sudetto Girolamo nominato, e l'antica, e Generosa Nobiltà della medesima continuata quasi per sei Secoli interi fino al presente.

Bastarebbe per rimostrare l'Antichità, e Nobiltà di detta Famiglia del Cinque, ò Quintia, che è la medesima, visitare l'antica Abitazione di detta Famiglia posta in Trasteuere passato Ponte Sisto, perche le mura istesse, la grandiosità dell'Edificio antichissimo, e che ne tempi antichi, ne'quali Roma non era così abbellita, era molto magnifico, farebbero concepire à chi vede di che lustro fusse in quei tempi la Famiglia, della quale trattiamo.

Bastarebbe ancora sapere, che la strada, che circonda detta Abitazione da immemorabile tempo si chiama la strada del Cinque, il che à chi hà qualche cognizione delle cose antiche di Roma fà conoscere, che auendo preso il suo nome da antichissimo tempo vna strada publica d'vna Città come Roma, & aderente all'antica Abitazione di detta Famiglia, dal Cognome della medesima, sia questa fino da antichissimo tempo stata riputata vna Famiglia Nobile, e delle principali di Roma.

Bastarebbe ancora leggere i manuscritti di Domenico Iacouacci, che si conseruano nella Biblioteca Ottoboniana, e gl'altri del Caualiere Magalotti, che si custodiscono con molta venerazione nella Biblioteca Chisiana, perche rimanessero contenti della verità, che quì si vuò prouare; mercecchè leggerebbero appresso il Magalotti, che questa Famiglia possedítrice dello Stagno di Porto, che oggi si chiama di Maccarese, e della Tenuta di Campo Salino, che anticamente era parte di detto Stagno, è antichissima, e delle più Nobili Romane, & appresso il Iacouacci, che questa è vna Famiglia in Roma Nobile ab immemorabili tempore, e come tale è nominata in Instromenti publici fin dell'anno 1300.

E benche sia follia il rapportare ciò che ne scriue *Alfonso Ceccarelli ne suoi Manoscritti della Biblioteca Vaticana tom. primo al cap.5., & cap.6., e al tom.3. alla pag.146., e 208.*, posciache questi è reputato communemente vn'impostore, auendo aggiunto à molte cose vere le cose false, e figuratosi Diarij antichissimi, da quali asserisce d'auer rintracciata la Nobiltà delle Famiglie, che nomina: nulladimeno perchè questo Autore non si è inuentato le Famiglie, anzi ha scritto di quelle, che à tempi suoi erano antiche, e Nobili Romane per dar così più credito à suoi scritti, perciò non è fuor di proposito di addurre per comproua della Nobiltà antica di questa famiglia ciò che ne scriue ne luoghi citati il medemo Ceccarelli, que la chiama Quintia, e Cinquia d'antichissima Nobiltà, e della Regione di Trasteuere rapportando gl'antichi registri di Giouanni Selino, Guiglielmo Cardelli, Fanutio Campana, Romano de Caluis, e Gio: Pietro Scrinarij, molti de quali vissero nel 1200., e 1300.

Lascian-

Lasciando dunque da parte queste proue generali, verremo alle particolari: E perchè ognuno sà, che per li noti Sacchi, deuastazioni, & incendij di Roma rare sono le proue autentiche, che possono auersi del secolo decimo primo, decimosecondo, e decimoterzo, perciò andaremo raccogliendo quelle, che si sono potute rintracciare di questa Famiglia.

Il Caualiere Magalotti attesta di auer veduto nell'Archiuio di Santa Maria Noua in pergameno alla Capsola *D.* vn Instrumento publico rogato l'anno 1233. da Paolo di Giouanni Scriniarij Notaro, nel quale li Nobili Rainerio de Quinque, e Giouanni Capotio rifutorono le ragioni, che aueuano sopra vna Vigna fuori di Porta Portese.

E stato negl'atti della Sacra Rota coll'occasione di ottenere la detta nomina, prodotto l'Instrumento publico, & autentico rogato da Giouanni Giacomo Gallori Notaro publico il dì 11. Maggio 1362., che è l'Instrumento, nel quale il Procuratore Generale del Monastero di Sant'Andrea, e Gregorio di Roma, & il Cardinale Vescouo di Santa Ruffina rinouorono à molte famiglie Nobili Romane, trà quali vi furono Giannotto, & Andrea di Vello del Cinque, l'antichissima Inuestitura dello Stagno di Porto, il tenore del quale Instrumento è il seguente.

In Nomine Domini Amen. Anno 1362. die 11. Maÿ in præsentia mei Notarij &c. Venerabilis Pater Frater Cecchus Procurator Generalis Fratrum, & Conuentus Monasterij Sanctorum Andreæ, & Gregorij specialitèr à dicto Reuerendo Abbate Monasterij solemnitèr ordinatus, vt de ipso procuratorio constat &c., & discretus Vir Dominus Iacobus Francisci Angeli Nicolao Canonicus Sanctæ Cecilia de Vrbe &c., & Vice-Dominus Portuen. per Reuerendissimum Sanctæ Rufinæ Episcopum Cardinalem Procurator, & Nuntius specialitèr à dicto Reuerendissimo Episcopo solemnitèr ordinatus, vt de ipso Procuratorio, & Vice-Dominatu constat per patentes literas &c. eorum, & cuiuslibet ipsorum proprijs voluntatibus, videlicèt nomine quo supra, vnusquisque pro medietate infrascripti Stagni relocationis, & locationis titulo dederunt, & concesserunt Nobilibus Viris Petro Iacobi Matthæi Butio eius filio, Antonio filio olìm Francisci Vidonis, Priori Iannotto de Cinque, & Andreæ Velli de Cinque, Cinthio Colacci, Cinthio, & Bartholomæo Meliorati, Ciriaco Teuoli, Lelio Palutij, Matthæo Cincij, & omnibus alijs absentibus contentis in Instrumento antiquæ locationis infrascripti Stagni scripto per Iacobum Leonardi, & Angelum Saxonis Notarios, omnibus de regione Transtyberina, eorumque liberis masculis, & omnibus alijs descendentibus ex eis masculis, & legitimis tantum pro tempore infrascripto, Stagnum maius totum, & integrum cum omnibus suis pertinentijs, Iuribus, adiacentijs &c., & insuper Iure locationis prædictæ dederunt &c. eisdem dictum Stagnum, & Ius piscandi in eodem, & pisces capiendi, quod Stagnum situm est in Campo Maiori in Diœcesi Portuen.

&c.; Hinc ad viginti nouem annos proximè venturos incipiendo ab hac die, & semper dicto tempore in perpetuum singulis vigintinouem annis relocando, & hanc relocationem renouando prædictis, & eorum filijs, & Nepotibus deinceps tam præsentibus &c.; Hanc autem locationis concessionem, & qua dicta sunt fecere ijsdem pro eo quod præfati Domini supranominati, omnes sunt descendentes per lineam masculinam legitimi ex illis, quibus antiqua locatio apparet fuisse facta de Stagno prædicto scripta manu Domini Iacobi Leonardi Notarij, ad quam in omnibus, & per omnia, etiam quoad alia pacta, & Capitula hìc non expressa plena relatio habeatur &c. Actum Romæ in Regione Transtyberim apud Ecclesiam Sanctæ Cecilie præsentibus &c.

Ego Ioannes Iacobus Callorus publicus Notarius &c.

Loco ✠ Signi &c.

Si notino le circostanze di detto Instromento, e primieramente il titolo di Nobili Romani, che si dà à tutte le sudette Famiglie chiamate inuestite di detto Stagno di Porto fin dell'anno sudetto 1362. che vuol dire, che le sudette Famiglie di già erano da molto tempo auanti costituite in stato di Nobili Romane; Di più la qualità di dette Famiglie, cioè Mattei, de Guidonibus, del Cinque, Colacci, Teuoli, Paluzzi, e Cenci, le quali tutte e dal Caualiere Magalotti, e da tutti i manuscritti antichi, e dalla notorietà sono state delle più Nobili, & antiche Famiglie Romane.

Di più, che questa non fù la prima Concessione, e Locazione dello Stagno, perche vi era vna più antica Concessione, e questa fatta del 1362. era vna rinouazione, che si faceua à discendenti per linea masculina legitimi de primi chiamati nella prima Inuestitura, come suonano quelle parole == *Hanc autem Concessionem Locationis, & qua dicta sunt fecere ijsdem pro eo, quod præfati Domini supranominati, omnes sunt descendentes per lineam masculinam legitimi ex illis, quibus antiqua Locatio apparet fuisse facta de Stagno prædicto scripta manu Domini Iacobi Leonardi, & Angeli Saxonis Notariorum &c., ad quam &c.* == Che vuol dire, che Giannotto, & Andrea del Cinque figli di Vello del Cinque allora Nobili Romani erano discendenti legitimi, e naturali degl'altri della Casa del Cinque, che erano stati inuestiti di detto Stagno nell'altra Inuestitura più antica, la quale fù fatta dal medesimo Abbate di San Gregorio à dette Famiglie fin dell'anno 1170. in circa, nel qual tempo vissero li Notari Giacomo Leonardi, e Angelo Saxonis, che si rogarono della prima Inuestitura, come si dice in detto Instromento di Rinouatione di sopra riferito.

Et è da auuertirsi, che trattandosi d'vn'Inuestitura di robba spettante à vn Monistero per la metà, e per l'altra al Vescouado di Porto, e così à due Chiese, e concessa da due persone Ecclesiastiche, vna de quali era Cardinale, e Vescouo, l'altra Superiore Regolare, e chiara la disposizione de Sacri Canoni antichi, e de Canonisti, che

là

la comprensione, è vocazione de figli maschi legitimi include solamente li maschi legitimi, e naturali nati da legitimo Matrimonio, & esclude positiuamente li bastardi anche legitimati, sì perche non presume la legge, che in mente di persone così religiose, e costituite in dignità Ecclesiastica potesse cadere la vocazione de bastardi, e così l'inuito, e l'incentiuo che si poteua dare all'Inuestiti di procrearli per dilatare la concessione, si anche perche in tal maniera verrebbe l'Inuestitura della robba spettante alla Chiesa ad ampliarsi, & à difficoltarsi la speranza della deuoluzione, e decadenza alla Chiesa delle robbe concedute, il che sarebbe particolarmente in questa Inuestitura contro l'intenzione anche de concedenti, che perciò contemplarono i descendenti maschi, e legitimi con la dittione *tantum* per restringere l'Inuestitura, e perche mancando li maschi descendenti dalle Famiglie chiamate, potesse farsi luogo alla deuoluzione.

Come in sostanza lo ha prouato l'osseruanza, mentre essendo mancate tutte l'altre Famiglie chiamate nell'Inuestitura, benche qualcheduna lasciasse dopo di se bastardi legitimati, & essendo rimaste sole la Famiglia del Cinque, e la Famiglia Teuoli, queste sole han posseduto, e possiedono Campo Salino, e lo Stagno di Maccarese, che è tutta la circonferenza dello Stagno Portuense inuestito, e queste sole pagano il Canone esclusi gl'Eredi estranei, ò descendenti da femine, o legitimati dell'altre sudette Famiglie.

Da quanto si è detto, e prouato ne risultano due conseguenze; La prima, che può affermarsi con certezza indubitata, che Giannotto, & Andrea del Cinque à quali fù fatta la rinouazione dell'Inuestitura di detto Stagno l'anno 1362., come figli legitimi di Vello del Cinque fussero veri descendenti maschi, e di legitimo Matrimonio procreati dalli primi inuestiti di questo Stagno sin dell'anno 1170., di modo che dal detto tempo fino à Giannotto, & Andrea del Cinque resti prouata la descendenza legitima naturale, e di legitimo Matrimonio da Padre in figlio senza aggregazione, ò adottione, ò legitimazione, e così da maschio in maschio della vera Famiglia del Cinque descendenti dalli primi Inuestiti, come in sostanza si asserisce nell'istessa Inuestitura, nella quale à lettere cubitali si dice, che tutti li sopranominati inuestiti, à quali fù fatta dell'1362. la rinouazione = *Sunt descendentes per lineam masculinam legitimi ex illis, quibus antiqua locatio apparet fuisse facta de Stagno predicto* = Che vuol dire, che tanto dall'Abbate di San Gregorio, quanto dal Cardinale Vescouo di Porto era stata riconosciuta la descendenza legitima, e masculina di Giannotto, & Andrea del Cinque dalli primi Inuestiti.

La seconda si è, che per prouare la descendenza legitima naturale, e masculina da Padre in figlio senza macchia alcuna di Girolamo, e Paolo del Cinque moderni possessori dello stesso Stagno, da

Giannotto, & Andrea del Cinque, e così da detta Nobile Famiglia, alla quale fù fatta la rinouazione nel detto anno 1362. baſtarà prouare, che Girolamo, e Paolo poſſiedono pacificamente inſieme con li Teuoli Famiglie ſole ſuperſtiti, il medeſimo Stagno, come compreſi in detta Rinouazione, & Inueſtitura, ſono come compreſi, e legitimi poſſeſſori riconoſciuti dal Signor Cardinale Abbate Commendatario del Moniſtero di San Gregorio, e dal Signor Cardinale Veſcouo di Porto, li quali riceuono da loro ogn'anno il Canone concordato, e ſtabilito, e ſono come legitimi compoſſeſſori riconoſciuti dalla Famiglia Teuoli parimenti inueſtita, mentre ſe non fuſſero legitimi deſcendenti maſchi da Giannotto, & Andrea del Cinque, a'quali fù fatta la detta rinouazione dell'Inueſtitura dello Stagno l'anno 1362., e vi fuſſe ſtata qualche mutazione, ò lordura dal detto anno 1362. in poi, nè gl'Abbati, ò Commendatarij di S. Gregorio, nè i Cardinali Veſcoui di Porto, nè la Famiglia Teuoli compoſſeditrice, auerebbero contro il tenore dell'Inueſtitura, mai ſoppotrato, che chi non fuſſe ſtato deſcendente legitimo, e maſchio da Giannotto, & Andrea del Cinque fuſſe riconoſciuto per compreſo nell'Inueſtitura, e per legitimo inueſtito per l'intereſſe ſpeciale, che ad ognuno delli medeſimi apparteneua, cioè alli Cardinali Veſcoui, ed Abbati di San Gregorio di non prorogare l'Inueſtitura, e toglierſi la ſperanza della deuoluzione più ſollecita, & à Teuoli di non laſciar in abbandono vn'emolumento annuo, e conſiderabile, che ſi ritrae dall'affitto di detto Stagno, che è di mille, e ducento ſcudi annui, come auerebbero fatto allo ſpropoſito con laſciar prendere tal'emolumento da chi non era più compreſo nell'Inueſtitura, contro la forma chiara dell'iſteſſa Inueſtitura, e contro ciò che ſempre han pratticato con grandiſſima vigilanza, mentre tutte l'altre Famiglie Mattei, Colacci, Megliorati, Cenci, Paluzzi, de Guidonibus, & altre inueſtite benche Nobiliſſime appena mancaſe per la deficienza de deſcendenti maſchi legitimi hanno perduto il dritto dell'Inueſtitura, & il frutto dello Stagno accreſciuto tutto alle ſole ſuperſtiti Famiglie del Cinque, e Teuoli, con tutto che ſi ſappia, che l'vltimi de Colacci, e de Megliorati laſciaſſero baſtardi maſchi, e l'altre Famiglie altri rami legitimi, e Nobili, che ancora fioriſcono, ma eſcluſi, perche non erano deſcendenti dalli primi inueſtiti.

E queſta proua tanto per dritto Ciuile, che Canonico è la più bella, la più chiara, e la meno equiuoca, che ſi poſſa fare in queſto Mondo, per prouare la deſcendenza legitima da Padre in Figlio con l'inueſtiture antiche alla mano, nelle quali ſiano chiamati li deſcendenti Maſchi, e Legitimi, eſcluſi i Baſtardi, ò gl'aggregati, ò gl'adottati, perchè, chi in vigore dell'Inueſtitura di quella Famiglia chiamata poſſederà il Feudo, ò li Poderi della Chieſa riconoſciuto come compreſo in detta inueſtitura dal Padron del Feudo, ò Padron di-

retto de Poderi, potrà sempre dire di prouare concludentemente la descendenza masculina legitima dal primo Inuestito, come affermano comunemente li Dottori, & è cosa assai volgare à Legisti, & à Canonisti.

Sicchè bastarebbe per prouare concludentemente la Nobiltà di Girolamo, e Paolo, e la descendenza legitima masculina per retta linea da Giannotto, & Andrea del Cinque; Et in conseguenza dalli primi Inuestiti l'Anno 1170., da quali aueuano prouata la loro descendenza masculina per retta linea, e legitima Giannotto, & Andrea del Cinque fin dall'Anno 1362., come si dice espressamente nel detto Instromento di rinouazione stipulato nel detto Anno, bastarà dico prouare, che Girolamo, e Paolo siano riconosciuti dal Signor Cardinale Abbate Commendatario di San Gregorio, dal Signor Cardinale Vescouo di Porto, e dalla Famiglia Teuoli sola superstite come compresi nella detta Inuestitura, e rinouazione, e legitimi possessori di detto Stagno, il che è notorio, e publico.

Ed ecco prouata concludentemente la Nobiltà di questa Famiglia, e la descendenza vera legitima, e senza alcuna macchia di detti Girolamo, e suoi fratelli, & anche di Paolo possessori legitimi, e pacifici di detto Stagno; per lo spazio di quasi seicento Anni, cosa che forsi non può riuscire se non che à rare, e poche Famiglie dell' Italia, non perchè non abbino ancora più lustro di questa Famiglia, mà perche per li noti Sacchi, Incendij, Guerre, deuastazioni, e disgrazie sono perite le proue, come à ciascuno è benoto.

Mà è tempo ormai di venire alle proue più speciali, e cominciando da Giannotto, & Andrea del Cinque, a' quali dell'Anno 1362., come si è detto, fù fatta la sudetta rinouazione d'Inuestitura dello Stagno; Questi furono figli di Vello del Cinque, come risulta dal sudetto Instromento d'Inuestitura, & il sudetto Vello visse per necessità nel principio del Decimo terzo Secolo, e sicome in detto Instromento sono chiamati tutti li sudetti Nobili Romani, così non può negarsi che fin dall' Anno 1300., questa Famiglia, cioè Vello Padre di Giannotto, & Andrea, fusse Nobile Romana.

Vn'altro Vello del Cinque viene nominato come Nobile, & vno de Caporioni del Popolo Romano della Regione Trasteberina in vna Concordia fatta trà Papa Alesandro Quarto, & il Popolo Romano sotto il dì quindeci d'Agosto 1256., il qual Vello verisimilmente sarà stato Nonno dell' altro Vello Padre di Giannotto, & Andrea.

Da Giannotto, che viueua nell'Anno 1362. nacquero Lelio, e Paolo del Cinque parimenti Nobili Romani, Lelio procreò Nuccio del Cinque che fù sanato miracolosamente da Santa Francesca Roma-

na, come depongono li Testimonij Esaminati nel Processo della Canonizatione di questa Serua di Dio, e si racconta, se ben senza tante circostanze, nella Bolla della Canonizatione di detta Santa della Santa memoria di Paolo Quinto, che è la *Costitut. 45. §. 14. al tom. 3. del Boll. Nouo*: Li Testimonij che sono esaminati nel Processo di detta Serua di Dio, che si conserua authentico negl'Atti del Notaro di detta Congregazione così depongono.

Domina Rita Vxor Lelij del Cinque Testis dixit articulum esse verum: Quia dictus Nuccius ipsius Testis est filius (seguita poi à raccontare il Miracolo.]

Domina Palotia Sabæ Albertini ætatis Annorum 60. dixit Articulum verum.

E questa Palotia Moglie di Saba Albertini era la Madre di detta Rita Moglie di Lelio del Cinque, come appariſce dal medesimo Processo, perche esaminata sopra vn'altro Miracolo fatto alla d. Rita: così depose,

Domina Palotia Vxor quondam Albertini Annorum ætatis suæ sexaginta dixit Articulum verum: Quia dicta Testis Mater est dictæ Ritæ, & ipsam associauit ad Domum Consororum &c.

La materia poi articolata era questa.

Item quod de Anno Domini 1439., quidam Nuccius filius Lelij de Cinque Annorum duorum cum pateretur quandam Infirmitatem, quæ dicitur Ruptura genitalium cum maxima inflatione, recomisit eum Mater nomine Rita Beatæ Franciscæ, & subitò sanatus est.

Da che resta prouato che figlio di Lelio fù Nuccio, e la Moglie di Lelio della Famiglia Nobile, & antica Albertini.

Ebbe anche Lelio vn'altro figlio chiamato Vello; Vello procreò Tuccio; E Tuccio Sebastiano, il quale morì senza figli, come si dirà in appresso.

Paolo Seniore, che diremo primo per distinguerlo da molti altri di questo Nome, come si dirà in appresso, acquistò la Sepoltura nella Chiesa di Santa Maria in Trasteuere, e morì poco prima dell'Anno 1430., come appariſce dalla partita publica dell'acquisto di detta Sepoltura, la quale rapporta ancora il Iacouacci ne suoi manuscritti nella Biblioteca Ottoboniana *Tomo C. alla pag.* 1201. del seguente tenore,

IN CATASTO SANCTISSIMI SALVATORIS.

1442.

Paulus de Cinque, & Domina Bartellutia eius Vxor Requiescunt in Ecclesia Sancti Blasij de Transtiberim, & Sancta Maria, quia dicta Domina

mina prò Anima ſui Mariti ſoluit tempore Guardianatus Nobilium Virorum Iacobi Lelli, Ibelli, & Petri Iacobelli Nutÿ Florenos 38. reliquos ſoluit Laurentio Mazzabufalo Camerario per manus Laurentÿ de Roncilione debitoris dictæ Domina, quæ etiam donauit prò Anima ſua vnam Domum ſuam ſitam in contrata Portæ Septignanæ deſcriptam in Libro ſtabilium Hoſpitalis.

Da Paolo la di cui Moglie fù detta Bernardina, nacque Franceſco, da Vello, Tuccio, e da Tuccio, Sebaſtiano: Ciò ſi proua con Teſtimonij eſaminati formiter, e con l'interrogatorij fin ſotto li 30. Aprile 1524., che ſi conſeruano negl'atti de Notari di Camera; Poiche eſſendo morto Sebaſtiano del Cinque figlio di detto Tuccio ſenza figli, che poſſedeua la metà di molte portioni delle Saline d'Oſtia, quali queſta famiglia ab immemorabili tempore teneua, preteſe la Camera Apoſtolica, che la porzione ſpettante à Sebaſtiano foſſe deuoluta alla ſudetta Camera; Onde Paolo ſecondo, figlio di Giouanni Luca, dè quali parlaremo in aſſpreſſo, induſſe, e fece eſaminare giudizialmente molti Teſtimonij, quali prouarono, che queſta famiglia del Cinque poſſedeua le dette Saline ab immemorabili tempore, che la conſuetudine era, che morendo vno della medeſima famiglia compoſſeſſore delle Saline non ſuccedeſſe la Camera Apoſtolica, mà in defetto de figli del morto ſuccedeſſero li più proſſimi della medeſima famiglia compoſſeditrice, e che in fine Paolo del Cinque figlio di Giouanni Luca figlio di Franceſco fuſſe della vera famiglia del Cinque poſſeditrice della metà di dette Saline, e più proſſimo à detto Sebaſtiano predefonto, enumerando i gradi della loro proſſimità nella maniera ſeguente. Le parole del terzo Teſtimonio ſono queſte; *Quarto dixit articulum verum: In cauſa ſcientiæ dixit cognouiſſe Franciſcum de Cinque, & Vellum de Cinque, qui inſimul erant fratres conſobrini, & quod ita eſſet, erat publica vox, & fama, & publicum, & notarium omnibus eos cognoſcentibus, & omnes vocabantur de Domo, ſiue cognomine delli Cinque, & quod ex Franciſco deſcendit Ioannes Lucas filius dicti Franciſci, & Pater Pauli articulati, & poſt mortem dicti Sebaſtiani nullum alium cognoſcit, qui ſit de Linea, ſeù Parentela delli Cinque niſi Paulum articulatum.*

E le parole del quinto Teſtimonio ſono le ſeguenti. *Quartò dixit articulum verum. In cauſa ſcientiæ quia ipſe cognouit Franciſcum, & Vellum de Cinque, qui erant fratres conſobrini, & omnes appellabantur de eodem cognomine de Cinque, & quod ex Franciſco deſcendit Ioannes Lucas Pater Pauli articulati, ex Vello Tuccius Pater dicti Sebaſtiani, & maritus ipſius Teſtis, & quod nullus alius dicto Sebaſtiano de linea patrimoniali erat proximior Paulo, & quod dictus Sebaſtianus, & Paulus habebant, & habent communem Sepulturam in Eccleſia Sanctæ Mariæ Tranſtyberim, & vtebantur iiſdem inſignÿs, & armis, &*

cognomine, quibus alij sui anteceſſores vtebantur, & protalibus ab omnibus eos cognoſcentibus habiti, vocati, & reputati fuerunt publice, & palam.

Queſto Teſtimonio fù Antonia figlia *Pauli Capi Magni, & Iacobellæ Lucæ Maghi Vxor olim Tuccij del Cinque*, e così era la Madre di Sebaſtiano predefonto ſenza figli, e diſcendente da due Nobiliſſime famiglie Romane delle più antiche, come era la Maghi, e la Capo Magno, che è la medeſima che la Paraſachi famiglie aſſai note agl'antichi ſcrittori, & agl'eruditi.

Et è da conſiderarſi il detto d'vn altro Teſtimonio, il quale ſuper decimo così dice *dixit, quod Pater dicti Sebaſtiani vocabatur Tuccius dello Scannato; Mater vero Antonia Paraſacha ambo Romani, & quod ipſe credit dictum Paulum attinuiſſe articulato Sebaſtiano ex latere paterno; & non materno; eo quod ex libris Dohanteriorum ſcribebantur omnes de cognomine delli Cinque, & ipſi ita confitebantur, & ſic habiti, tenti, & reputati fuerunt:*

Il medeſimo dice vn altro Teſtimonio parimente ſuper decimo, e queſte ſono le parole; *dixit quod Mater dicti Sebaſtiani vocatur Antonia de Paraſacchis Romana, & adhuc viuit, Pater vero Tuccius del Cinque:*

D'onde ſi raccoglie chiaramente eſſer veriſſima l'opinione de Scrittori antichi, che affermano eſſer ſtata la medema la Famiglia Capo Mugua, e Paraſacchi Famiglia antichiſſima Romana, della quale fù Antonia Moglie di Sebaſtiano del Cinque ſopradetto.

E anche degno di conſiderazione ciò che dice il Teſtimonio di ſopra riferito nel luogo doue afferma che Tuccio Padre di Sebaſtiano chiamauaſi Tuccio dello Scannato: Poiche queſto Teſtimonio verifica vn'antichiſſima tradizione che è in queſta Famiglia, che Vello del Cinque, che ſecondo il detto di tutti li ſudetti Teſtimonij fù Padre di Tuccio, fù vno di quei Nobili Romani, che in tempo d'Innocenzo Settimo inſieme con molti altri ammutinati, fecero iſtanza al Papa, che gl'haueſſe douuto riporre nella priſtina libertà, con reſtituir loro il Campidoglio, Ponte Molle, e Caſtel Sant'Angelo, i quali ſimeſſi come Rubelli dal Papa iraro di queſta domanda à Lodouico ſuo Nipote, che abitaua verſo San Spirito, furono in buona parte fatti decapitare; e gettare dalle fineſtre da detto Lodouico; altri Carcerare; altri eſiliare con la confiſca de beni, come raccontano il Platina; e gl'altri ſcrittori della vita di detto Pontefice. Onde Tuccio Padre di Sebaſtiano era comunemente chiamato Tuccio dello Scannato, cioè figlio di Vello, che morì decapitato, come ſi è detto.

Da Franceſco nacque Giouanni Luca, come depongono li Teſtimonij di ſopra referiti. Queſto ebbe per Moglie Prudenza Maccarani di Nobile, ed antica Famiglia Romana aſſai nota, il che ſi proua dall'

Inſtro-

Instromento Dotale rogato sotto il dì 11. Luglio 1491. da Mario de Ianicolis Notario Capitolino, e dal Testamento dalla medesima fatto sotto li dì 24. Agosto 1552. per gl'atti di Marcello Farinacci Notaro Capitolino del tenore seguente.

In Dei Nomine &c. Anno millesimo quingentesimo quinquagesimo secundo Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris Domini Iulij Papæ Tertij &c. mensis Augusti die vigesima quarta. In præsentia mei &c. personaliter constituta Nobilis, & honesta Matrona Prudentia de Macharanis &c.; Item iure legati reliquit omnibus, & quiscunque filijs legitimis, & naturalibus tàm masculis, quam faminis Domini Pauli de Quinque filij, & heredis infrascripti ipsius Testatricis omnia, & singula appannamenta lini; Item asseruit se aliàs nuptui tradidisse Dominam Dianam eius filiam legitimam, & naturalem quondam Domino Iuliano de Perinzolis, & eidem dedisse pertam partem Dotis de proprijs bonis, seù pecunijs. Item reliquit iure legati Vincentio Nepoti ipsius Testatricis ex Domino Paulo de Quinque eius filio vnum petium prati ipsius Testatricis situm extra Portam Portuensem &c.; Heredem autem suum universalem &c. fecit, instituit &c. Dominum Paulum quondam Ioannis Lucæ de Quinque eius filium legitimum, & naturalem ex primo Matrimonio cum dicto Domino Ioanne Luca susceptum &c.: Actum Romæ in Regione Transtyberina in Domo solitæ habitationis prefatæ Testatricis, & d. D. Pauli de Quinque eius filij.

Sichè non può restar prouato più concludentemente, che Prudenza Maccarani fusse moglie di Giouanni Luca, e che Giouanni Luca del Cinque, e la suderta Prudenza fussero li legitimi Parenti di Paolo Secondo del Cinque; Resta anche prouato il Matrimonio stabilito trà Diana Sorella di detto Paolo del Cinque, e Giuliano de Perinzolis, e così stabilito con vna delle prime Famiglie delle più antiche Romane, che hà apparentato colle Famiglie de Magistris che è vn Nobile Ramo della Frangipane, Suburra, Mattei, & altre di simil Rango, come è notorio; e risulta dall'Inscrizione Sepolcrale antica posta in S. Maria in Via, oue è il Sepolcro di d. Famiglia del seguente tenore.

IVLIANO PERINZIO SEV DE PERINZVLIS SENIORI VIRGINIÆ DE SVBVRRA FILIO ROMANÆ VIRTVTIS AC NOBILITATIS VIRO, QVI PROPE NONAGENARIVS OBIIT DECIMO KALENDAS DECEMBRIS ANNO SALVTIS 1551. VINCENTIVS EX DIANA DE QVINQVE FILIVS MONVMENTVM HOC PONI MANDAVIT VT HINC ETIAM PATRIS MERITA PERPETVVM ELOGIVM, SVA ERGA EVM PIETAS PERENNE TESTIMONIVM, POSTERIQVE AD GLORIAM HABERENT ASSIDVVM INCITAMENTVM.

Apparisce ancora da vn'altro antico Instromento stipulato da vn tal Notaro Filippo de Antonatis esemplato, e collationato da quattro

Notari Capitolini, & in ſpecie da Nicola de Calamettis, che l'Anno 1501. Giouanni Luca del Cinque fatello carnale di Fauſtina ſua ſorella, maritò detta Fauſtina al Nobile Huomo Giouanni Battiſta di Giacomo de Nuccho parimente di Famiglia Romana antichiſſima, e Nobile, il quale ſi tralaſcia di riferire per non eſſere di ſoſtanza di ciò che ſi vuol prouare.

Detto Giouanni Luca ereditò il ſepolcro acquiſtato da Paolo del Cinquo ſuo Auo in Santa Maria in Traſteuere, e ne fece l'Inſcrizione ſepolcrale, quale è l'infraſcritta.

IOANNES LVCAS DE QVINQVE NOBILIS ROMANVS ANNO SALVTIS 1450. QVINTIÆ FAMILIÆ SEV DE QVINQVE MONVMENTVM CONDIDIT. LAVRENTIVS DE QVINQVE RESTAVRAVIT.

Dunque Paolo del Cinque il ſecondo di queſto nome figliolo legitimo, e naturale, e nato da legitimo Matrimonio da Gio. Luca del Cinque, e da Prudenza Macarani Nobili Romani, preſe Moglie Bernardina Bonadies Nobile Romana, di Famiglia aſſai diſtinta per la memoria del Cardinale Bonadies di detta Famiglia. Reſta ciò prouato concludentemente da molti Inſtrumenti publici; E primo dal Teſtamento di Gio. Battiſta Bonadies ſotto il dì 15. Agoſto 1556. nel quale inſieme erede per la terza parte Bernardina Bonadies ſua figlia Moglie di Paolo del Cinque rogato da Adriano Titellini Notaro Capitolino, il quale Teſtamento è riferito ancora dall'Iacouacci ne luoghi di ſopracitati.

Secondo, da vn'Inſtromento di diuiſione dell'Eredità di Monſignor Simone Bonadies Veſcouo di Rimini Zio carnale di detta Bernardina, fatta trà Girolama Moglie di Antonio Boccapaduli, e detta Bernardina Moglie di Paolo del Cinque Sorelle carnali ſotto il dì 4. Maggio 1522. rogato da Teodoro de Gualteronibus Notaro Capitolino.

Terzo dall'Inſtromento Dotale rogato da Luca Antonio Bucci Notaro Capitolino tutto il dì 21. Maggio 1523., il quale è anche riferito dal medemo Iacouacci, oue interuenne il Nobile Giacomo de Matthęis Parente ſtretto di detta Bernardina.

Quarto, dal Teſtamento di detto Paolo del Cinque del ſeguente tenore.

In Dei &c. *Anno milleſimo quingenteſimo ſeptuageſimo tertio die noua menſis Octobris Pontificatus Sanctiſſimi in Chriſto Patris, & Domini Noſtri Domini Gregorij Papæ XIII. anno eius ſecundo in præſentia mei &c. perſonaliter conſtitutus Nobilis, & diſcretus Vir Dominus Paulus de Quintijs alias de Quinque Romanus Ciuis de Regione Tranſtyberim &c. Item voluit, quod eueniente caſu ſuæ mortis eius Cadauer ſepeliatur in Eccleſia Sanctæ Mariæ in Tranſtyberim in Sepultura familiæ ipſius Teſtatoris exiſtem. in Cappella ſub inuocatione S. Angeli &c. item voluit*

luit per decem annos continuos, quod infrascripti sui haredes debeant celebrare facere qualibet hebdomada Missas duas; & annuatim vnam Missam magnam cantatam pro animabus ipsius Testatoris, & quondam bon. mem. Domina Prudentia de Maccaranis eius Matris &c. Item asseruit habere tres filias faeminas legitimas, & naturales ex Domina Bernardina Bonadies eius Vxore susceptas, quarum duae videlicet Soror Agatha, & Soror Domitilla professae in Monasterio Sancti Laurentij Panis Perna de Vrbe, alia verò nominata Soror Perpetua fecit Professionem in Monasterio Turris Speculorum, quibus reliquit &c. item dictus Testator asseruit Cammillam alteram eius filiam nuptui tradidisse Magnifico Domino Octauio Guidotto Nobili Romano cum Dote &c. cui reliquit &c. cum hoc, quod plus petere non possit tam de bonis ipsius Testatoris, quam dicta Bernardinae suae Vxoris &c. item asseruit habuisse in Dotem à Domina Bernardina eius Vxore quondam Domino Ioanne Baptista Bonadies illius Patre scuta mille auri, cui mandauit restituti dictam Dotem &c. item dictus Testator reliquit eamdem Dominam Bernardinam eius Vxorem Domnam Dominam, & Massariam omnium, & singulorum suorum bonorum &c. In omnibus alijs, & singulis eius bonis &c. suos haredes vniuersales fecit, atque instituit DD. Vincentium, Laurentium, & Quintium eius legitimos naturales filios pro aequali portione, seù rata, & si contigerit aliquem ipsorum mori, quandocumque sine filijs legitimis, & naturalibus ex legitimo Matrimonio procreatis, tali sic decedenti, seù talibus sic decedentibus substituit eius, siuè eorum fratrem, vel fratres praedictos superuiuentes pro aequali portione &c. item voluit idem Testator, quod dicta Bernardina habeat cum Vincentio eorum communi filio iam effecto maiore viginti annis administrationem bonorum, & hereditatis ipsius Testatoris. Et quod cum Laurentius, & Quintius alij duo filij eorumdem Coniugum minores compleuerint vigesimum aetatis annum concurrant, & maior viginti respectiuè concurrat in administratione bonorum, & hereditatis praedictarum vna cum eorum Matre, & D. Vincentio confratre &c.

Questo Testamento è stato prodotto in Sacra Rota auanti Ludouisio, Pirouano, e poi vltimamente Ponente Monsignor Aldrouandi coll' occasione di ricuperare li Beni fideicommissarij di Paolo, ò di difenderli da Creditori di Lorenzo, come si dirà in appresso, e dal medesimo appariscе la verità di ciò, che si è detto, cioè, che Paolo fù figlio di Gio. Luca, e di Prudenza Maccarani, che era della Nobile Famiglia del Cinque, che la di lui Moglie era Bernardina Bonadies, che aueua la Sepoltura in Santa Maria in Trasteuere chiamata Sepoltura della sua Famiglia del Cinque, che li suoi figli legitimi, e naturali nati del Matrimonio con Bernardina Bonadies erano Vincenzo, Lorenzo, e Quintio, e che aueua maritata Cammilla sua figlia con Ottauio Guidotti Nobile Romano di famiglia assai riguardeuole, ed antica figlio di Bernardino Guidotti, e di Cammilla Quadracci, Nipote ex filia di Liuia de Carlonibus, apparentati già fin-

da quei tempi con la famiglia Paparoni, Capogalli, Buccamazzi, e Ptolomei famiglie tutte delle più Nobili, e delle più antiche Romane.

Questo Paolo, come si è riferito, del 1524. litigò con la Camera le portioni delle Saline d'Ostia, che la Camera pretendeua deuolute per morte di Sebastiano del Cinque senza figli, e prouò con i Testimonij esaminati giudizialmente, che le sudette porzioni spettauano ad esso come più prossimo à Sebastiano, e della medesima Nobile Famiglia del Cinque, & in conformità del detto de Testimonij ottenne Sentenza fauoreuole in Camera, & indi le lettere patenti del Cardinale Armellino de Medici Camerlengo di Santa Chiesa, come dal tenore delle medesime lettere patenti, che è il seguente.

Armellinus Medices S. Calixti Presbyter Cardinalis Domini Papæ Camerarius.

Dilecto Nobis in Christo Paulo de Quinque Laico Romano de Regione Transtyberim &c. cum igitur portio quadam, seù locus, in quo fabricatur Sal apud Ostiam, quam quondam Sebastianus de Quinque vnus ex portionarijs, seù Salinarijs, qui fabricant Sal in Salinis Ostiæ tenebat, & cui tu in consanginitatis gradu proximior eras, prout in Camera Apostolica probare feciſti, vacauerit, & vacet, ad præsens; Nos illam sic vacantem, & ad te tamquam illi proximiorem legitime deuolutam, prout in eadem Camera declaratum fuit, de Mandato Sanctissimi Domini Nostri Papæ, & ex deliberatione in dicta Camera mature præhabita, tibi portionem prædictam adiudicamus, & assignamus, teque in locum dicti Sebastiani subrogamus &c. Datum Romæ in Camera Apostolica die 28. Iulij anno 1524. Pontificatus Sanctissimi Domini Nostri D. Clementis Diuina Prouidentia Papæ Septimi anno primo.

Siche si riconosce, che in conformità del detto de Testimonij esaminati, le depositioni de quali sono state riferite, & i quali deposero, che Sebastiano era figlio di Tuccio, e Tuccio di Vello, e che Paolo era figlio di Gio. Luca, e Gio. Luca di Francesco, e che Vello, e Francesco erano figli di due fratelli carnali, cioè dell' altro Paolo Seniore, e di Lelio, furono dalla piena Camera canonizati per veridici, e sopra il loro detto fù appoggiata la Sentenza fauoreuole à Paolo, come si dice espressamente in dette lettere patenti, onde non può darsi miglior proua al Mondo della descendenza di Paolo di Padre in figlio, da Giannotto, & Andrea del Cinque, che furono quelli, a' quali fù fatta la rinouazione della locazione perpetua dello stagno di Porto col titolo di Nobili Romani fin dall' anno 1362.

Si fè anche Paolo surrogare in vn'altra porzione di Saline spettante à Lorenzo de Campolis, che la rassegnò à fauore di detto Paolo nelle mani del Cardinal Sforza detto Cardinal di Santa Fiora Camerlengo nel Pontificato della Santa memoria di Paolo Terzo, coll'espressione, che Paolo era il più prossimo, che auesse il detto Campoli

già

già decrepito, & vltimo della ſua famiglia,& il tenore delle lettere patenti è il ſeguente.

Alexander Sfortia SS. Viti, & Modeſti Diaconus Cardinalis de Sancta Flora S.R.E. Camerarius.

Dilecto Nobis in Chriſto Domino Paulo de Quinque Ciui Romano de Regione Tranſtyberim &c. Cum itaque Dominus Laurentius de Campolis Ciuis Romanus eiuſdem Regionis vnus de numero Salinariorum Conſanguineus tuus iam in decrepita etate Conſtitutus poſſideat duo loca, ſeù duas portiones in Agro Oſtienſi &c., & nullus alius prater te illi ex latere tam paterno, quam materno proximior exiſtat, ac propterea Tutam ſecundum gradus prærogatiuam, quam etiam vigore conſuetudinis hactenus ab immemorabili tempore inter ipſos Salinarios obſeruata, in ipſius Laurentij locum caſu vacationis dictarum partium occurrente, ſuccedere debeas, & ad maiorem cautbelam præfatus Laurentius loca predicta in manibus noſtris ſponte reſignauerit: Idcircò nos &c. reſignationem predictam recipientes, & admittentes, loca, & portiones predictas Tibi nunc prout ex tunc damus, conferimus, & aſſignamus &c. Datum Roma in Camera Apoſtolica die 11. Auguſti 1539. Pontificatus Domini Noſtri D. Pauli Diuina Prouidentia Papa Tertij anno quinto.

Dal che ſi proua la ſtretta parentela di Paolo con la Caſa Campoli, che è ſtata vna delle più Nobili, ed antiche famiglie di Roma,come può vederſi appreſſo il Caualiere Magalotti, & altri, & è facile, che la Nonna di Paolo moglie di Franceſco Auo Paterno del medemo foſſe di detta Nobile Famiglia, mentre ne' Codicilli fatti da detto Lorenzo Campoli ſotto il dì 5. Agoſto 1546. rogati da Marcello Farinacci Notaro Capitolino, in più luoghi il Codicillante chiama detto Paolo ſuo Nipote, e lo dichiara Erede ſuo.

Ed ecco anche prouata la deſcendenza legitima,e naturale di Quintio, Lorenzo, e Vincenzo figli di Paolo del Cinque, & Eredi ſcritti nel di lui Teſtamento nati da detto Paolo,e Bernardina Bonadies Coniugi, il che ſi proua ancora da vn' Inſtromento publico di diuiſione de' beni hereditarij di detto Paolo Padre fatta l'anno 1578. per gl' Atti di Gio. Domenico Peracha Notaro Capitolino del ſeguente tenore.

Per præſens publicum Inſtrumentum &c. notum ſit, quod anno milleſimo quingenteſimo ſeptuageſimo octauo die vero vigeſima ſecunda Martij &c. Cum fuerit, & ſit per Magnificos DD. Vincentium, Laurentium, & Quintium fratres Germanos de Quinque Nobiles Romanos de Regione Tranſtyberim filios, & haredes quondam D. Pauli de Quinque prout ex Inſtrumento nuncupatiuo &c., quod ipſe Dominus Vincentius tam quam maior natu poſt obitum præfati eorum Patris hereditatem, & bona eiuſdem adminiſtrauerit &c. hinc eſt, quod præfati Magnifici DD. Vincentius, Laurentius, & Quintius, non recedentes tamen a fideicommiſſo paterno &c. deuenerunt inter ſe ipſos ad infraſcriptam bonorum

Cre-

Creditorum, & præfatorum debitorum diuiſionem; Namque in primis factis tribus partibus, & tranſmiſſa ſorte extracta per Dominam Bernardinam Bonadies eorum Matrem Venerandam, & partim de communi concordia, obueniſſe partes infraſcriptas videlicet, & primo dicto Domino Quintio pro eius parte obueniſſe infraſcripta bona, nempe &c. ſecundo verò pro parte dicti Domini Laurentij, & ipſi pariter obueniſſe infraſcripta bona &c. Tertio verò præfato Domino Vincentio, & ipſi obueniſſe pro portione ſua infraſcripta bona &c. item affirmant adhuc remanere in hæreditate prædicta Domum Magnam poſitam in Regione Tranſtyberim, in qua habitant cum ſuis membris &c. quam pro indiuiſo poſſidere, & retinere velle declarant &c. item aſſeruerunt Dominam Prudentiam eorum Auiam Paternam in ſuo vltimo Teſtamento eiſdem reliquiſſe certas Domos, & vnam pedicam Caſalis, quorum bonorum diuiſionem remiſerunt, & voluerunt differentias terminari debere inter ipſos prout iuris fuerit à Magnifico Domino Domino Octauio Guidotto eorum Sororio &c. vltimo aſſeruerunt habere, & retinere pro indiuiſo quatuor partes Salinarum in Territorio Oſtienſi, quarum diuiſionem declarant inter ipſos faciendam iuxtà declarationem à Iacobo Catalano faciendam, ac etiam declarant quemlibet ipſorum habere ſuam partem Campi Salini, & Stagni Portuenſis. Actum &c.

Et à queſta diuiſione conſentì la medema Bernardina Bonadies, come dal detto Inſtrumento appariſce nel ſeguente modo = *eiſdem anno indictione, & Pontificatu quibus ſupra, die verò vigeſimaquinta eiuſdem menſis Martij &c. Domina Bernardina Bonadies Nobilis Romana Vxor Domini quondam Pauli de Quinque habita certa ſcientia de arbitrio, & remiſſione factis in ipſam per DD. Vincentium, Laurentium, & Quintium eius, & dicti quondam Pauli filios, ſuper declaratione eiuſdem alimentorum à dicto quondam eius Marito in ſuo Teſtamento relictorum, in Inſtromento Diuiſionis inter ipſos eius filios celebrato, & à me Notario rogato &c. ſponte &c. declarauit, & declarat &c.*

Reſta dunque prouato da detto Inſtrumento publico prodotto più volte negl'Atti della Sacra Rota, e di Monſignor Auditore della Camera, non ſolo la filiatione, e deſcendenza legitima di detti Vincenzo, Lorenzo, e Quintio da detti Paolo del Cinque, e Bernardina Bonadies Coniugi, mà anche la continuzione del legitimo poſſeſſo dello Stagno di Porto in Paolo loro Padre, e nelli ſudetti, come compreſi nell' Inſtrumento della prima antichiſſima locazione, e così la deſcendenza de' medeſimi dalli primi Inueſtiti, come anche la continuazione della Nobiltà di queſta Famiglia.

Morì Vincenzo del 1592., e Lorenzo, e Quintio vennero à nuoua diuiſione adì 31. Ottobre del medeſimo anno 1592. come conſta da Inſtromento publico ſtipulato da Mercurio Accurſio.

Quintio appena morto il fratello preſe per Moglie Laura Petroni figlia di Lelio Petroni, famiglia, che era allora delle più antiche Nobili Romane, come appariſce da vn' Inſtrumento publico ſtipula-

to

to adì 20. Aprile 1592. per gl'Atti del medesimo Accursij.

Lorenzo poi già fin del 1581. prese per Moglie Laura Castellani figlia di Lorenzo Castellani, e Drusilla Fabij Coniugi Nobili Romani, come appariſce dall' Instrumento dotale stipulato sotto il dì 14. Ottobre 1581. da Galdino Burlaschino Notaro Capitolino, & esemplato poi doppo morte del detto Notaro da Mario de Chottis Archiuista dell'Archiuio Capitolino sotto il dì 18. Aprile 1583. il tenore del quale è il seguente.

In Dei &c. *Anno* 1583. *die* 18. *mensis Aprilis Pontificatus Gregorij PP. XIII. anno eius XI. &c. Cum vt asseritur ab infrascriptis partibus fuisse Alias sub die* 14. *mensis Octobris* 1581. *sidantias, parentelam, & capitula facta, & firmata inter virum Nobilem Magnificum Dominum Laurentium Castellanum Patritium Romanum Regionis Transtyberim vti Patrem, & legitimum administratorem Nob. Domine Laure eius primogenite, & legitime, ac naturalis ex vna, & Magnificum Dominum Laurentium Quintium eiusdem Nobilis Domina Laura Maritum Nobilem Romanum ambos Regionis Transtyberim ex altera cum Dotis Constitutione, capitulis, & conuentionibus latiùs expressis in quodam Chirographo manu ipsarum partium subscripto, & firmato tenoris infrascripti videlicet. In Dei Nomine. Amen &c. li infrascritti sono patti, capitoli, e trattato di parentela da douersi stabilire frà il Nobile Signor Lorenzo Castellano in nome, & per parte della Nobile, & honesta Zitella la Signora Laura sua figlia legitima, e naturale della Nobile Signora Drusilla Fabij de Castellani sua Moglie per vna parte, con il Nobile Signor Lorenzo de Cinque Romano in nomine proprio per l'altra parte, e primo il detto Signor Lorenzo Castellani, come Padre, e legitimo Amministratore di detta sua figliola liberamente promette darla al sudetto Signor Lorenzo de Cinque presente, & accettante per sua legitima Moglie conforme all'Ordine del Sacrosanto Concilio Tridentino, e Santa Madre Chiesa, al quale promette dare per Dote di detta Sign. Laura sua figlia scudi quattromila di moneta di giulij 10. per scudo, & in oltre scudi cinquecento simili per acconcio, & ornato di d. sua figlia &c.*

E perche la Dote eccedeua la somma di quattro milla, e cinquecento Ducati di Carlini contro la forma delli statuei antichi di Roma, ne fù ottenuta la deroga per Breue dalla Santa mem. di Gregorio XIII. che è nel medesimo Instrumento registrata, nel qual Breue tanto Lorenzo Castellani, quanto Lorenzo del Cinque sono chiamati Nobili Romani, e le parole sono le seguenti = *Cum sicut accepimus Dilectus filius Laurentius Castellanus Nobilis Romanus Dilecto etiam filio Laurentio de Quinque Nobili Romano, dilectam in Christo filiam Lauram Castellanam eius filiam in suam legitimam Vxorem sponderit &c.*

Ciò viene anco comprouato da vna Concordia fatta dell' anno 1609. il dì 21. di Gennaro, e rogata da Lorenzo Bonincontri Notaro pu-

blico

blico Capitolino trà Vittoria, Laura, e Lucrezia Caſtellani figlie di Lorenzo Caſtellani, e Druſilla de Fabijs, & i loro Mariti reſpettiua-
mente; Poiche eſſendo morta in primo luogo Laura Caſtellani moglie di Pietro Paolo de Fabijs, & auendo nel ſuo teſtamento del 1549. laſciata Erede Druſilla ſua figlia con vn fideicommiſſo à fauore de' Figli, e Nepoti fino al quarto grado di detta Druſilla; & eſſendo di poi morta ancora Vincentia di Militibus, ſeù de Caualerijs, che fù moglie di Giulio Caſtellani parimente Nobile Romana, col teſtamento fatto del 1552. con vn'altro fideicommiſſo parimente ordinato à fauore delli figli di detta Druſilla, della quale era Aua Paterna, & eſſendo di poi morta la detta Druſilla laſciando Erede ſua vniuerſale Vittoria Caſtellani moglie di Ottauio Roberti, che fù Padre del Cardinal Roberti, eſcluſa Laura maritata al ſudetto Lorenzo del Cinque, e Lucrezia maritata à Gio. Battiſta de Brancaleonibus altre due ſue figlie, queſte intentorono lite contro Vittoria Erede, e preteſero di ſuccedere proæquali colla medema Vittoria in virtu del fideicommiſſo di Laura loro Nonna materna, e di Vincenza de Caualieri loro Biſnonna Paterna, qual lite fù poi compoſta in detto anno con vna Concordia, nella quale ſi diuiſero li beni Ereditarij ſudetti, la narratiua della qual Concordia è la ſeguente.

In Dei Nomine &c. *Notum ſit, quod anno ſalutis* 1609. *Indictione ſeptima die verò* 21. *menſis Ianuarij &c. cum ſit prout aſſeritur, quod alias ſub die* 29. *menſis Martij* 1549. *ſeù &c. bon. mem. Domina Laura de Caſtellanis Vxor tunc bon. mem. Domini Petri Pauli de Fabijs Nobilis Romani ſuum vltimum condiderit Teſtamentum, ſub cuius diſpoſitione deceſſit, in quo heredem ſibi vniuerſalem inſtituerit Dominam Druſillam eius filiam ſub conditione, quod ſi dicta Domina Druſilla, eiusque filij, & filia quandocumque vſque ad quartum gradum ſine filijs legitimis, & naturalibus obierint, ſua bona hereditaria abſque vlla diminutione peruenient ad Loca Pia in d. Teſtamento vocata &c. deindè verò bon. mem. Domina Vincentia de Caualerijs Mater predictæ Domina Laura de Caaellanis ab hac luce pariter migrauerit, inſtituta ſibi in ſuo vltimo Teſtamento herede vniuerſali eadem Domina Druſilla eius Nepte cum onere certi alterius fideicommiſſi latius expreſſi in dicto Teſtamento, ad quod &c. die verò* 16. *menſis Ianuarij* 1562. *dicta Domina Druſilla fuerit à predicto quondam Domino Petro Paulo de Fabijs eius Patre nuptui tradita bon. mem. Domino Laurentio de Caſtellanis Patritio Romano cum Dote &c. poſtea verò ſub die decimaquarta menſis Martij* 1600. *ſeù &c. eadem Domina Druſilla ſuum vltimum condiderit Teſtamentum, ſibique heredem vniuerſalem inſtituerit Illuſtrem Dominam Victoriam eius filiam Vxorem Illuſtris Domini Octauij Roberti, relicta dumtaxat legitima iure naturæ debita Illuſtribus Dominis Lauræ Vxori Illuſtris Domini Laurentij de Quinque; & Lucretiæ rel. quondam Domini Ioannis Baptiſtæ de Brancaleonibus ſuis etiam*

filia-

filiabus prout ex Teſtamento &c. modo ad præſens Defuncto dicto Domino Laurentio Caſtellano Marito, & vſufructuario bonorum prædictæ Druſillæ inter Illuſtrem Dominam Victoriam de Robertis eius filiam eiuſdemque Dominæ Druſillæ hæredem vniuerſalem ex vna, & Illuſtrem Dominam Lauram, & Lucretiam Sorores ex altera partibus Ortæ ſint diſcordiæ ſuper validitate, vel invaliditate prædictorum fideicommiſſorum per prædictas DD. Lauram, & Vincentiam in eadem vltima voluntate relictorum &c. Hinc eſt quod coram me &c. præſentes, & perſonaliter conſtituti Illuſtres DD. Robertus de Robertis Patritius Romanus, & Octauius de Robertis eius filius Socer, & reſpectiue Pater ac legitimi adminiſtratores, ac Procuratores dictæ Illuſtris Dominæ Victoriæ Caſtellanæ, ac etiam ipſamet Illuſtris D. Victoria ex vna, & Illuſtris Domina Laura Caſtellana Vxor Illuſtris D. Laurentij de Quinque Patritij Romani promittens præſenti contractui facere conſentire dictum Dominum Laurentium de Quinque eius Virũ morbo articulari laborantem, & intereſſe nequeuntem, ac etiam Illuſtres Dominos Paulum, & Tiberium de Quinque eius filios etiam cum præſentia, & conſenſu dicti Domini Laurentij eorum Patris pro omni, & quocumque Iure ſi, quod habent &c. nec non Illuſtris Domina Lucretia Caſtellana Vidua rel. quondam Domini Baptiſtæ de Brancaleonibus promittens facere conſentire præſenti contractui Illuſtres Dominos Orlandinum, Franciſcum, & Petrum Paulum de Brancaleonibus eius filios &c. promittentes cum præſentia, & conſenſu Illuſtrium Dominorum Valerij de Valle, & Laurentij Alterij Nobilium Romanorum ipſarum omnium proximorum pariter ibidem præſentiam, & conſentientium, ac iurantium &c. declararunt bona fideicommiſſaria, de quibus hodiè habetur notitia eſſe infraſcripta &c., & prædicta bona inter ſe diuiſerunt hoc modo videlicet &c.

Dalla quale Concordia vien prouato, che Lorenzo del Cinque fù marito di Laura Caſtellani; Che figli di Laura, e Lorenzo furono Paolo, e Tiberio del Cinque: Che queſti erano chiamati al fideicommiſſo di Laura Caſtellani Seniore Nonna, e di Vincenza de Caualieri Biſnonna Materna di detti Paolo, e Tiberio del Cinque: Che li medeſimi erano fratelli Conſobrini col Cardinal Roberti figlio di Vittoria Caſtellani Sorella di Laura Madre di detto Tiberio, e Paolo del Cinque; Che erano parimenti Conſobrini d'Orlandino, Franceſco, e Pietro Paolo de Brancaleonibus figli di Lucrezia Caſtellani altra Sorella di detta Laura loro Madre: E che Lorenzo Altieri, e Valerio della Valle erano li più ſtretti parenti, che allora aueſſero, perche come tali interuennero, e giurarono di eſſer tali per ſolennizare il contratto, che ſi faceua da Donne in vigore dello ſtatuto di Roma, & in verità erano tali mentre Lucrezia Altieri moglie di Pietro Paolo Caſtellani era Nonna Paterna di Laura Caſtellani del Cinque, come conſta dal Teſtamento di d. Lucrezia

ſotto

sotto li 12. Agosto l'anno 1542. rogato da Girolamo Prioti Notaro Capitolino.

Siche da tale Instrumento risultano li Parentati stretti di detta Famiglia con le Famiglie delle più Illustri, & antiche di Roma, quali sono l'Altieri, la Brancaleoni, e la Valle, Caualieri, Fabij, Castellani, e Roberti, a' quali può aggiungersi anche l'Astalli Famiglia Nobilissima, ed antica, mentre appatisce da vn' Instrumento publico Dotale rogato sotto il dì primo Febraro dell'anno 1539. da Marcello Farinacci Notaro publico Capitolino, che Pietro Paolo Castellani Bisnonno di detta Laura Castellani maritata in Lorenzo del Cinque diede per Moglie à Girolamo de Astallis Nobile Romano Giulia sua Sorella con Dote di ducati due milla, e seicento, al quale interuenne anco Mariano Altieri come vno de' Parenti più prossimi.

E che Paolo, e Tiberio del Cinque fussero figli di detto Lorenzo del Cinque, e detta Laura Castellani oltre la proua, che ne risulta dal sopradetto Instrumento solenne di Concordia, e dalla Fede del Battesimo estratta da' Libri di S. Maria in Trasteuere, oue si legge l'infrascritta partita.

Die 11. Octobris 1587.

Tiberio figlio legitimo, e naturale del Signor Lorenzo del Cinque, e della Signora Laura Castellani di Cinque nato alli otto. Compare il Signor Gio. Bentiuoglio da Sassoferrato.

Resta prouato anche dal Testamento di detta Laura Castellani rogato da Lorenzo Bonincontri Notaro Capitolino sotto il dì 2. Luglio l'anno 1627. il tenore del quale è il seguente.

Considerando Io Laura Castellana Romana figlia della bona memoria del Signor Lorenzo Castellani già moglie del quondam Signor Lorenzo del Cinque &c. [siegue il tenore de Legati fatti à fauore di Sor Domenica, & Eugenia del Cinque Monache in Santa Catarina di Siena, e di Sor Costanza del Cinque Monaca in Tor de Specchi, e dopo auer ratificata la Concordia di sopra espressa fatta colle Signore Vittoria, e Lucrezia sue Sorelle, così dispone] *Eredi vniuersali in tutti, e singoli miei Beni &c. faccio, instituisco, e lascio Paolo, e Tiberio del Cinque miei figlioli legitimi, e naturali per egual portione.*

Indi il Notaro rogandosi della consegna di detto Testamento fatto di mano della Testatrice così dice.

Predicta inquam die 2. Iulij 1627. supradicta Admodum Illustris Domina Laura Castellana Nobilis Romana bona memoria Laurentij Castellani filia, relict. Vxor bona memoria Domini Laurentij de Quinque etiam Nobilis Romani, mihi cognita &c. sana &c. heredes suos vniuersales instituit, & ore proprio nominauit predictos Admodum Illustres Dominos Paulum, & Tiberium de Quinque suos filios modo, &

for-

forma , & sub Conditionibus expressis in foliÿs mihi hic consignatis &c.

Si proua ancora concludentemente dal giudizio intentato prima auanti l'Auditore della Camera, e poscia nel Tribunale della Sagra Rota da Paolo , e Tiberio del Cinque fin dall' Anno 1606. ; Poiche auendo Lorenzo contratto vn'infinità di debiti , e depauperata per dir così la Casa , Paolo, e Tiberio figli del sudetto Lorenzo procurarono di difendere li beni prouenienti da Paolo seniore , che abbiamo nominato il secondo Paolo di questo nome, da creditori col fondamento del fideicommisso ordinato dal medesimo Paolo , nel quale , come mostrano le parole riferite di sopra , aueua posto in condizione li figli legitimi , e naturali , e da legitimo Matrimonio nati da Lorenzo , Quinzio , e Vincezo suoi figli eredi instituiti, onde prouata nel Tribunale della Sacra Rota la loro descendenza legitima , e Naturale da Lorenzo figlio di Paolo fidecommittente pretesero di succedere in vigore del fidecommisso di Paolo non solo nella porzione di Lorenzo loro Padre,ma anche di Vincenzo, e Quinzio loro Zij , come de fatto la Rota auanti Lodouisij nella *Decisione* 337. nella Romana fideicommissi de Quinque sotto il di 12. Nouembre 1607. lo dichiarò , la qual lite essendo durata per lo spazio di molti anni , & essendosi ripropossta la Causa dopo vna sentenza Rotale fauoreuole alti medesimi auanti Pirouano sotto il di 11. Gennaro 1636. fù la Rota del medesimo sentimento , e basterà riferire il primo paragrafo della decisione per far conoscere la verità sopracennata il quale è il seguente .

Paulus de Quinque de Anno 1573. Testamentum condidit, in quo suos haredes vniuersales nominauit Vincentium , Laurentium , & Quintium , & si contingeret aliquem ipsorum mori quandocunque siue filijs legitimis , & naturalibus , & de legitimo Matrimonio procreatis , tali sic decedenti , seù talibus sic decedentibus , substituit eius siue eorum fratrem , vel fratres praedictos superuiuentes . Contigit quod Vincentius , & Quintius decesserunt ante Laurentium , & Laurentio postmodum mortuo are alieno magno grauato , relictis Paulo, & Tiberio eius filijs , in concursu Creditorum ijdem contendunt factum fuisse locum fideicommisso , ne dum quoad portionem Patris , sed etiam quoad partem Vincentÿ, & Quintÿ Patruorum, qui sine filijs decesserunt: Et cum hodie quereretur , an ijsdem sit danda immissio in bonis , & hereditate Pauli fideicommittentis affirmatiuè per Dominos fuit responsum .

Ecco dunque prouata ad euidenza con proue le più chiare , e le più solenni , che possono mai auersi , la descendenza legitima di Paolo , che diremo il Terzo , e Tiberio non solo da Lorenzo del Cinque, e Laura Castellani , mà anche dalli primi Inuestiti fin del 1170. dello Stagno di Porto , e da Andrea , e Giannotto del Cinque, a'quali fù rinouata l'Inuestitura l'Anno 1362.

E'di

E' di più prouata la Nobiltà Romana da Padre in figlio per lo ſpazio di quattrocento Anni in ſpecie, e di quaſi ſeicento Anni con la prova neceſſaria, che ſi deduce dalla ſudetta antichiſſima Inueſtitura per le ragioni già di ſopra riferite.

Hà goduto ancora la medeſima Famiglia le prime Cariche del Senato Romano, che diſtinguono la Nobiltà dalla Cittadinanza, e dalla Plebe; E'ben noto à tutti, che per i noti Sacchi di Roma nel Campidoglio Romano non ſi trouano Regiſtri de Conſeruatori, e Caporioni, che ſono li gradi di diſtinzione in Roma, ſe non dall'Anno 1540. in circa; Sichè inuano potranno rintracciarſi li primi Onori auuti da Paolo, che abbiam chiamato il Secondo, Giouanni Luca, Franceſco, & altri più Superiori, & antichi di ſopra nominati, poichè li Regiſtri ſono perduti, mà ſuppliſcono ſenza dubio l'Intitolazioni antiche di Nobili Romani appoſte in tutti l'Inſtromenti, & Atti riferiti dall'Anno 1362. fino all' Anno 1630., li Matrimonij Nobili, & Illuſtri, e le parentele ſtrette con le Famiglie Paraſacchi, Campoli, Albertini, Maccarani, Bonadies, Caſtellani, Petroni, Altieri, de la Valle, Aſtalli, Suburra, Perinzoli, de Magiſtris, Brancaleoni, Guidotti, Ptolomei, Paparoni, Caualieri, Fabij, Capogalli, Quadraeci, Boccapaduli, Toſcanelli, & altre di ſopra nominate, che fanno vedere la coſtante, & antica Nobiltà di queſta Famiglia.

L'Anno dunque 1573. Vincenzo Quintio ſeù del Cinque fù conſeruatore di Roma inſieme con Antonio Velli, e Domenico Capoferro, e Domitio Caualieri Capo Priore de Caporioni, il qual Vincenzo fù figlio di Paolo, e fratello di Lorenzo come ſi è detto, e fù Marito di Lucida Toſcanella vna parimente delle più antiche, e Nobili famiglie di Roma.

Del 1593. Lorenzo del Cinque Padre di Paolo, e Tiberio fù parimente Conſeruatore con Franceſco Ruſtici, Domenico Cecchini con Orazio del Bufalo che fù Priore de Caporioni per il tremeſtre di Gennaro, Febraro, e Marzo.

In queſto tempo Lorenzo impetrò per Tiberio ſuo figlio vno degl' Offitij ſoliti à conferirſi à Nobili Romani come dalle lettere patenti prodote negl'atti della Sac. Rota del tenore ſeguente.

Nos Franciſcus Ruſticus, Dominicus Cicchinus, & Laurentius Quintius Conſeruatores Camerę Almę Vrbis. Nobili Viro Tiberio Cinquio Ciui noſtro Salutem &c.; Cum itaque Officium Notarij abundantię per liberam reſignationem Illuſtris Domini Oratij de Bubalo Capitum Regionum Prioris Ciuis noſtri, qui Officium prædictum ad vitam ſuam conceſſum obtinebat, in manibus noſtris, ad tui fauorem libere, & ſponte factam vacauerit, & vacet, & ſperantes &c.; Tibi Domino Tiberio Cinquio prædictum Officium &c. conferimus, concedimus, damus &c.

Or've-

Or'vedremo ſe in perſona di Tiberio ſia finita la Nobiltà di queſta famiglia come ſi decanta ſenza fondamento ò pure ſia continuata in Gregoria, e Vincenzo figli di Tiberio, & ne di loro figlioli.

Si và ſpargendo appreſſo gl'vditori della Sacra Rota, che Gregorio preſe Moglie nella Fara, iui ſi fè fare Cittadino, & iui procreò Tiberio, Gioſeppe, Giouanni Battiſta, e Girolamo, che è il nominato dalla Sagra Rota all'Eredità del Cardinale Roberti, onde ſi deduce, che Girolamo del Cinque ſia natiuo della Fara, ne poſſa dirſi Nobile, ò Caualier Romano, come ricerca il Teſtatore nella perſona da nominarſi dalla S. Rota.

Ma chi mai ha vdito coſa, e propoſizione più ſtrauagante, e più eſorbitante da tutte le regole di Caualleria, e di giuſtizia? Chi mai ſi è ſognato di dire, che vn Caualiere nato da vna famiglia, che proua la Nobiltà ſua per ſeicento Anni, ritiratoſi per l'anguſtia de beni di fortuna à viuere per qualche tempo, e per accidente in vna Terra, ò Città che non faccia Nobiltà diſtinta, quando per altro non hà eſercitato alcun meſtiere mecanico, anzi ſi è conſeruato con tutto il ſuo luſtro, perda tutta la Nobiltà ſua? Chi mai hà inſegnato, che li figli nati da vn Padre per altro Nobile, e per accidente in vna Terra, ò Città, che non abbia gradi diſtinti di Nobiltà, ſiano da Caualieri diuenuti plebei? Chi mai in fine ha penſato di affermare, che vn Cittadino Nobile Romano, che per altro hà ritenuto in Roma Caſa aperta, e venuto molte volte ad abitare in Roma interpolatamente perda la ſua Cittadinanza, e Nobiltà Romana perche hà abitato in vna Terra, iui ſi è fatto fare Cittadino per godere li dritti di paſcoli publici, e l'eſenzioni, che godono gl'altri Cittadini, abbia perduto la Cittadinanza, e Nobiltà Romana, come ſe le leggi non preſcriueſſero che vno poſſa eſſer Cittadino di più luoghi, e Città, e che mai per l'habitatione hauta in vn'altro luogo ſi perda la Nobiltà dell'origine è della propria Padria, e del Sangue.

Poueri Caualieri Napolitani, quali ò nè loro piccioli Feudi, ò in loro Poderi in altre Terre, e piccioli Caſtelli ſpettanti ad altri, ſogliono habitare quaſi tutto l'Anno, e per lo ſpatio di molti luſtri, com'anche ſogliono fare li Caualieri Franzeſi, particolarmente della Linguadoca, e Bertoni, ſe perdeſſero perciò la loro Nobiltà.

Si sà pur bene, che la Religione di Malta, che ſempre hà voluto vſare vn ſommo rigore nelle proue della Nobiltà generoſa, volle fare vn decreto nel principio del Secolo paſſato, nel quale ordinò, che non ſi ammetteſſero à quell'Illuſtre Abito perſone, che haueſſero la loro totale origine in Città, ò Terre, nelle quali non vi fuſſe diſtinzione di grado trà la Plebe, e i Nobili, ò che ſi fuſſero miſchiati ne Magiſtrati di dette Terre ò Città, mà ſi sà ancora che tutte l'altre Religioni Nobili militari oſſeruano il contrario, e ſi sà ancora, che

que-

questo decreto non si è voluto mai ammettere dalla Sagra Rota come contrario alli Statuti antichi della medesima Sagra Religione Gerosolimitana, e ripugnante à tutte le bone regole Legali, e Cavalleresche, come si può vedere nella *Decisione 6. alla parte nona rec; e la decis.* 129. *auanti Royas*.

E si sà ancora, che i Caualieri Templati, e li medesimi Gerosolimitani sono vissuti per tanti, e tanti Secoli con Leggi, e Statuti contrarij à detto vltimo Decreto, e pure furono Nobili, ammessi alle più Nobili Religioni di questo Mondo, e prouarono la loro Nobiltà generosa non ostante, che hauessero la loro antica origine da Terre, ò Città, che non haueuano gradi distinti, e che li loro Maggiori hauessero esercitato le prime Cariche di Magistrato promiscue anche à non Nobili.

E noto di più à tutti, che questo decreto, quando si ammettesse haben luogo quando vno vuol prouare la sua Nobiltà generosa con i gradi del Magistrato di quella Terra, ò Città, mà non già quando proua la sua Nobiltà generosa con altre proue manifeste, nel qual caso non può nella medesima Religione di Malta rifintarsi à titolo solo d'auere qualche suo maggiore esercitato il primo grado del Magistrato in qualche luogo, oue quel grado promiscuamente possa darsi ancora à non Nobili quando particolarmente la famiglia stessa, e li fratelli, ò figli di chi hà esercitato l'Officio di Magistrato, e stata ammessa nella Città, e Padria propria à primi Gradi, à quali non si ammettono se non Nobili, come dichiara la Decisione sopracennata, e si potrebbero addurre molti Esempi.

Or se ciò si pratica nella Religione Gerosolimitana, che hà il Decreto sopradetto, e nelle sudette circostanze, che douerà dirsi nelle nostre, nelle quali, come mostraremo in appresso Gregorio con tutto che abitasse nella Fara, riteneua la sua Casa aperta in Roma, oue permaneua Lorenzo di lui fratello ammesso alle cariche del Campidoglio solite darsi à soli Nobili, e di grado distinto, abitaua iui per accidente, perche per l'angustie di beni di fortuna non poteua mantenersi col lustro douuto alla qualità sua in quei tempi, ne quali in Roma era cresciuto il lusso, era riputato comunemente nella Fara come Nobile Romano, e trattaro con distinzione, & in tutti i contratti fatti in Roma con persone anche di rango, e sempre stato nominato Nobile Romano, & i di lui figli sono ritornati da molti Anni à rihabitare in Roma, & hanno goduto il grado distintiuo di Nobiltà del medesimo Popolo Romano.

Tiberio come si è detto Padre di Gregorio per le raggioni in appresso, cominciò dell'anno 1640. in circa per le spese fatte nelle liti come sopra, e per l'angustie della Casa depauperata da Lorenzo suo Padre, cominciò dico ad abitare nella Fara in Casa de Castellani suoi Zij per la metà, e molti mesi dell'anno; Morto Tiberio lasciando Lorenzo, Vincenzo, e Gregorio suoi figli legitimi, e naturali, que-

sti

ſti come tali prouando con Teſtimonij la loro deſcendenza da Tiberio ſotto il dì 31. Luglio 1660. furono ammeſſi con dette proue alle porzioni delle Saline, che poſſedeuano Tiberio loro Padre, e Paolo loro Zio carnale morto ſenza figli, come appariſce dagl'atti di Agapito Ficedola Notaro Capitolino, e Segretario de Porzionarij delle Saline d'Oſtia, e per l'atteſtato del medemo, che ſi dà nelle mani di Monſignore Illmo Scotti.

Lorenzo fratello di Gregorio l'anno 1647. fù Caporione nel trimeſtre di Gennaro, Febraro, e Marzo, in conformità dell'atteſtato, che ſi dà come ſopra.

Ma perche Gregorio era il più ſtretto Parente di Caſa Caſtellani, come ſi è detto, e Lorenzo ſuo Auo aueua diſtratto, & alienato la maggior parte de Beni fideicommiſſarij di Paolo Seniore, & aueua contratto vna gran mole di debiti, come ſi dice *nella deciſione di Pirouano ſopra riferita*, e Tiberio ſuo Padre ſi era conſumato con vna lunga, e diſpendioſa lite di quaranta anni ſenza poter ricuperare coſa alcuna de Beni di Paolo per le detrazioni ſpettanti à Lorenzo, pretese da terzi Poſſeſſori, e Creditori, e riſeruate dalla Sacra Rota, perciò non poſſedendo ſe non che le porzioni delle Saline, il Palazzo fideicommiſſario di Paolo in Traſteuere, che potè appena difendere, e le porzioni dello Stagno di Porto in vigore dell'antica Inueſtitura, & altri pochi Beni rimaſtili, quali in tutto non poteuano eccedere l'annuo frutto di ſcudi nouecento annui, vedendo di non poterſi mantenere in Roma con il luſtro douuto al ſuo rango, e particolarmente con Moglie, e figli, e due altri Fratelli ſuoi, pensò di ritirarſi in luogo vicino à Roma, oue poteſſe viuere con minor diſpendio, e poteſſe mantenerſi nobilmente, e non fuſſe obbligato per l'anguſtie domeſtiche di fare coſa contraria alla ſua Nobiltà.

E perche nella Fara abitaua continuamente la Caſa Caſtellani, della quale abbiamo parlato ſopra, nella qual Caſa aueua prima abitato buona parte dell'anno Tiberio ſuo Padre con eſſo Gregorio, & altri fratelli ſuoi, ſi portò ad abitare iui l'anno 1655. in circa.

Per proua di queſta verità ſi danno nelle mani di Monſignor Illuſtriſſimo Vice-Decano della Sacra Rota più Inſtromenti publici, che prouano l'antica permanenza di Caſa Caſtellani nella Fara: E prima, vn Inſtrumento ſtipulato l'anno 1516. à dì 27. d'Aprile, dal quale riſulta, che Pietro Paolo Caſtellani Nobile Romano, che fù il Biſnonno di Laura, Lucrezia, e Vittoria maritate nelle Caſe del Cinque, Roberti, e Brancaleoni, come ſi è detto, e che maritò Giulia ſua Sorella al Nobile Girolamo Aſtalli, preſe per moglie vna tal Porzia figlia di Benedetto della Fara con la promeſſa di molti beni ſtabili, e denari.

Secondo vn'altro Inſtrumento fatto del 1510. alli 6. di Febraro, nel quale il medemo Pietro Paolo Caſtellano Nobile Romano da per mo-

moglie à Lorenzo Ruſtici parimenti Nobile Romano Maria ſua ſorella con l'aſſegna di molti Beni nella Fara, nel qual Inſtrumento tanto li Ruſtici, quanto Pietro Paolo Caſtellani ſi nominano ſino à quei tempi abitatori nella Fara.

Terzo, vn altro Inſtrumento publico ſtipulato nella Fara l'anno 1583. à 26. di Luglio, nel quale Lorenzo Caſtellani, che fù Padre di Vittoria Madre del Cardinal Roberti coſtituiſce Procuratore il Nobile Lorenzo del Cinque ſuo Genero per contrarre à ſuo nome vna Compagnia d'Offizio, e l'Inſtrumento ſi ſtipola nella Fara da Venanzio Malateſta Notaro, e s'intitola il medemo Lorenzo Caſtellani domiciliario della Fara.

Quarto, vn altro Inſtrumento à dì 6. Decembre 1581. rogato dal medeſimo Malateſta Notaro della Fara, dal quale appariſce, che il Matrimonio contratto trà Laura Caſtellani figlia di Lorenzo, e ſorella di Vittoria Madre di detto Cardinal Roberti, fù contratto nella Chieſa di Sant'Antonino della Fara, e con le denunzie per parte di Laura fatte dal Paroco di detta Chieſa di Sant'Antonino, che vuol dire, che Laura era nata nella Fara, & iui aueua contratto l'Incolato, & era di quella Parochia, ſenza le quali circoſtanze ſarebbe ſtato nullo il Matrimonio.

Quinto, vn'altro Inſtromento publico rogato da Marco Angelonio Notaro publico in Sabina ſotto il dì 24. Aprile l'anno 1629., dal quale appariſce, che Franceſco Caſtellani Erede fideicommiſſario del detto Lorenzo Caſtellani Nobile Romano ſuo Auo, aſſegnò alle Suore Eugenia, e Domenica del Cinque Moniche in Roma vn Canone d'vna Vigna fuor di Porta Portuenſe, che detto Lorenzo Caſtellani nel ſuo Teſtamento aueua laſciato alle ſudette Eugenia, e Domenica ſue Nipoti ex filia, & in queſto Inſtromento così viene intitolato == *Admodum Illuſtris Dominus Franciſcus Caſtellanus de Phara Abbatiæ Farfenſis mihi Notariò cognitus hæres fideicommiſſarius bonæ memoriæ D. Laurentij Caſtellani Romani eius dum vixit Aui, qui aſſerens &c.*

Sichè dalle ſudette proue riſulta, che la permanenza di Caſa Caſtellani nella Fara era antichiſſima, e che iui aueuano il domicilio, e la Cittadinanza, e che iui erano nate Laura del Cinque, Vittoria Roberti, e Lucrezia Brancaleoni figlie di Lorenzo; E pure il Cardinale Roberti nel ſuo Teſtamento chiamò Vittoria ſua Madre della Nobiliſſima Famiglia Caſtellani, e tale inverità era, con tutto che fuſſe nata, e domiciliata nella Fara, per le raggioni già dette di ſopra.

Gregorio del Cinque perciò eleſſe di ritirarſi nella Fara, oue erano li Caſtellani ſuoi Parenti così ſtretti, e dopo auer iui abitato per qualche ſpazio di tempo, preſe iui Moglie vna di Caſa Angelari Famiglia delle più antiche, e Ciuili di quel Luogo, e figlia ereditiera, che gli portò Beni di annua entrata di quaſi quattrocento ſcudi, e con tale

occa-

occasione auendo la Casa sua aperta sempre in Roma, e ritornando à ripatriare ben spesso fermò il suo domicilio nella Fara, e per godere delli dritti, & esenzioni degl'altri Cittadini per ragione de Beni dotali della Moglie si fè ascriuere trà i Cittadini di detta Terra, cosa pratticatà trà i Nobili non solo Romani, ma di tutta l'Italia.

Mà non per ciò perdette la stima, e la distinzione di Nobile Romano, visse con lustro, si mantenne sempre nobilmente, e fù contradistinto frà tutti gl'altri.

L'atteſtato, che ne fà il Magistrato, e la Communità, e che si dà nelle mani di Monsignore Illmo Scotti, che conchiude il medemo, che si riferisce nel seguente, lo proua

L'altro atteſtato, che fanno li Cittadini, e Canonici di detta Terra, e che si dà parimenti nelle mani di Monsignore Illmo Scotti, è del tenore seguente.

Noi infrascritti &c. col nostro giuramento deponiamo qualmente nel tempo, che si sono trattenuti in questa Terra tanto l'Illustrissimi Signori Tiberio, Girolamo, Giuseppe, e Gio: Battista del Cinque presentemente viuenti, che li loro Antenati, sono stati sempre da noi riconosciuti per veri Nobili Romani, e come tali sono sempre vissuti con ogni splendore, e trattati nobilissimamente, e per essere stati contradistinti trà gl'altri Primati, e per esser ciò publico, e notorio, e la pura verità ne facciamo il presente atteſtato.

Questa verità corrisponde all'Instromenti publici, parimenti dati nelle mani di Monsignore Illustrissimo Scotti, poiche Gregorio, e Vincenzo volendo affittare con Lorenzo loro fratello lo Stagno di Porto, fecero il lor mandato di Procura à Ruggiero Massarij della Fara, il quale insieme con Lorenzo, che rimase in Roma sotto il dì 27. Settembre 1657. per Instromento publico rogato da Domenico Bonanni Notaro Capitolino affittò per noue anni il sudetto Stagno al Signor Duca Girolamo Mattei presente, e l'intitulazione è del tal tenore.

Die &c. Dominus Ruggerius Massarius Loci Pharæ vti Procurator Per-Illustrium Dominorum Vincentij, & Gregorij germanorum fratrum de Quinque Nobilium Romanorum, necnon Per Illustris Dominus Laurentius de Quinque Nobilis Romanus, eorumque Dominorum Vincentij, & Gregorij germanus frater, vnam ex duabus portionibus ad ipsos Fratres de Quinque spectantibus Stanei Portuensis nuncupati, illam scilicet ipsis de Quinque per obitum bonæ memoriæ Domini Pauli de Quinque eorum Patrui nouissimè obuentam, locarunt, & affictarunt Illustrissimo Domino Duci Hieronymo Mattheio Domicello Romano præsenti &c.

Di più l'anno 1668. à dì 17. di Gennaio per gl'atti di Antonio de Blanchis Notaro dell'Eminentissimo Vicario, il Collegio Inglese con licenza della Sacra Congregazione de Vescoui vendè vna Vigna

gna fuor di Porta Porteſe ſotto la proprietà di Vincenzo, e Gregorio del Cinque, e nell'Inſtrumento ſi dice = *Cuius petiæ ſeptem cum dimidio grauatæ reperiuntur annuo perpetuo Canone ſcutorum ſexdecim ad fauorem Illuſtriſſimorum Dominorum Vincentij, & Gregorij de Qinque.*

Et in vn'altro Inſtrumento rogato parimenti da Domenico Bonanni Notaro Capitolino dell'anno 1684. 15. Giugno, nel quale fù dato il conſenſo da Gregorio del Cinque preſente in Roma ad vn'altra vendita d'vn'altra Vigna parimenti ſoggetta al Canone ſi dice = *Quindi è che in mei &c. l'Illuſtriſſimo Signore Gregorio del Cinque figlio della bona memoria del Signor Tiberio Nobile Romano à me cognito, tanto à nome proprio, quanto inuece, e nome del Signor Vincenzo del Cinque ſuo fratello, per il quale promette de rato, conſente &c.*

Et in vn'altro Inſtrumento rogato da Filippo Pini Notaro dell'Eminentiſſimo Vicario il dì 27. Settembre l'anno 1685., che è l'Inſtrumento del conſenſo preſtato alla vendita della Vigna fatta dal Collegio Auglicano di Roma, come ſi è detto, Vincenzo, e Gregorio ſono parimenti trattati col titolo *d'Illuſtriſſimi, e Nobili Romani.*

Siche l'animo di Gregorio non fù mai con la permanenza nella maggior parte dell'anno nella Fara, e con la Cittadinanza della medeſima di rinunziare alla Cittadinanza, e Nobiltà Romana, la quale aueua da tanti ſecoli auuta la ſua Famiglia, anzi di ritenerla, e continuarla, & è veriſſimo, e ſi proua da detti Inſtrumenti, e da molt'altri, che ſi potrebbero addurre, che il medemo in ogn'atto s'intitolaua Nobile Romano, era così trattato, e riputato da tutti, & anche dalle prime Famiglie Romane, come ſi è detto dalla Mattei.

Ma che dirà chi contradice quando vedrà, che l'iſteſſo Pietro Paolo de Fabijs, non oſtante la detta permanenza di Gregorio nella Fara, lo trattò in vn publico Inſtrumento, e da Nobile Romano, e da Parente, il tenore di detto Inſtrumento ſtipolato il dì 7. Marzo 1675., che oggi è negl'atti di Ceſarino Poggi Parchetti Notaro Capitolino è il ſeguente.

Eſſendo che per morte del Signor Cardinale Carlo Roberti s'intendino purificate alcune pretenſioni fideicommiſſarie prouenienti dalli Fideicommiſſi delle quondam Signore Vincenza de Militibus de Caualieri, e Laura Fabij de Caſtellani in perſona dell'Illuſtriſſimi Signori Gregorio, e Vincenzo Fratelli del Cinque, nelle quali intendono eſſer compreſi l'Illuſtriſſimi Signori Pietro Paolo de Fabij, & il Signor Gio: Paolo Quintilij, perciò ad effetto che per dette pretenſioni non naſca trà detti Signori controuerſia, ò diſguſto, deſiderando li medeſimi continuare, & accreſcere la buona corriſpondenza, & amicizia, che come Parenti è ſempre paſſata frà loro, hanno perciò riſoluto di caminare vnitamente all'acquiſto, e ricupera de Corpi &c.

Et

Et in questo Instrumento trà gl'altri patti si legge la facoltà di ricuperare li beni tanto spettanti à Giouanni Battista Astalli figlio del Signor Girolamo, che instituì Erede Giulia Castellani sua Madre, come per Testamento rogato li 2. Maggio 1578. per gl'atti di Dionisio Serapti Notaro Capitolino, che appartenenti alla medema Giulia Castellani Moglie del detto quondam Nobile Girolamo Astalli, la quale donò a i Nepoti suoi di Casa Castellani tutti li suoi beni con fideicommisso, come per Instrumento rogato li 23. Settembre 1594. per gl'atti del Catalani Notaro dell'A C.

Erano queste pretensioni tutte dirette contro l'Eredità del Cardinale Roberti, che possedeua li Beni di Vittoria Castellani sua Madre lasciata Erede da Drusilla de Fabijs, nella quale erano colati i Beni di Vincenza de Caualieri, e Giulia Castellani Astalli.

Il fratello carnale di Girolamo nominato dalla Sacra Rota, cioè Gio: Battista fù Caporione, e così ammesso al grado distintiuo del Popolo Romano l'anno 1709. per il trimestre di Ottobre, Nouembre, e Decembre, & intanto l'Oratore non hà auuto quest'onore, perche è Alfiere delle Guardie Pontificie, e così Officiale di N. Signore, che non suole ammettersi à Cariche di Campidoglio.

Siche auendo la Sacra Rota nominato all'Eredità del Cardinal Roberti Girolamo del Cinque, che ha prouato negl'atti della medesima Sacra Rota la sua descendenza legitima da detto Gregorio, non poteua dispensare questa grazia con maggior giustizia, e fondamento, mentre ha nominato vn Nobile Romano, come il Testatore commandaua, vno delli più parenti stretti, che auesse il detto Cardinale Roberti, e che ora sia, atteso che Laura Castellani Bisnonna di detto Girolamo nominato era Sorella carnale di Vittoria Madre del detto Cardinale, & vn Nobile Romano d'vna Famiglia delle più antiche, & illustri di Roma, come si è di sopra prouato, e che di presente è Alfiere delle Guardie Pontificie, hà per Moglie vna figlia legitima, e naturale d'vn Caualiere di Malta, procreata in stato di matrimonio prima che assumesse l'Abito Gerosolimitano, e che coll'Eredità sudetta, distratta però in molti terzi, e così da recuperarsi con molte spese, e molte liti, potrà conseruare il lustro antico della sua Famiglia, molto deteriorata de'Beni di fortuna, e della Famiglia ancora del detto Sig. Cardinale Roberti, quali circostanze sono considerabili per far conoscere à tutti l'equità, e la giustizia di tal nomina.

Che &c.

Lorenzo Ferrucci.

Digitized by Google

Lorenzo Fortucci.